



Titolo

Società sportiva - Acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico - requisiti di solidità finanziaria
– Patto di riservato dominio

Descrizione

Sebbene l'effetto reale sia traslato al pagamento dell'ultima rata, nella vendita con riserva di proprietà ex art. 1523 e seguenti del codice civile, il possesso ed il godimento delle quote societarie passa dal momento della sottoscrizione dell'atto di cessione. Ha chiarito in tal senso il Consiglio di Stato (sezione IV, 3 maggio 2016, n. 1741), che nel caso di acquisto con patto di riservato dominio, sebbene l'effetto traslativo della proprietà, ai sensi dell'art. 1523 c. c. opera *ex nunc*, al momento del pagamento dell'ultima rata a beneficio del venditore, deve distinguersi la situazione giuridica che insorge con la stipula del negozio di vendita e che comporta la immissione dell'acquirente nel possesso del bene (assimilata all'esercizio di un diritto reale di godimento), dalla situazione giuridica che si determina con il pagamento dell'ultima rata che rende l'acquirente pieno proprietario del bene acquistato (fattispecie in cui sin dalla stipula dell'atto di cessione è stato esercitato il pieno ed immediato controllo della società ed è apparso davanti a terzi che l'acquirente fosse l'effettivo titolare della società o quanto meno l'effettivo titolare degli atti di gestione).

Stagione Sportiva

2019-2020

Numero

n. 98/CFA/2019-2020/A

Presidente

Torsello

Relatore

Stigliano Messuti

Riferimenti normativi

art. 31, comma 1, del C.G.S; art. 1523 CC;

Provvedimenti

SEZIONI UNITE - DECISIONE N. 098 CFA del 31 luglio 2020 (Avv. Carlo Iannace/Procura Federale)